

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 240/2022

Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nella seduta del 08/02/2022, composto come da verbale in pari data;

sentiti i relatori consiglieri Angela TOMASICCHIO e Antonio GAETANI;

visti gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 545;

rilevato che l'art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 545 contiene la disciplina sostanziale e prevede espressamente le sanzioni disciplinari cui sono soggetti i Giudici Tributari, individuandole in: *ammonimento, censura, sospensione, incapacità ad esercitare un incarico direttivo, rimozione dall'incarico*;

tenuto conto che l'art. 16 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 545 detta, invece, norme concernenti il procedimento disciplinare, rinviando, al comma 7, per quanto non diversamente contemplato, ed in quanto compatibili, alle disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari;

rilevato, dunque, che la fonte di rango primario non contiene previsioni di sorta in ordine a misure disciplinari cautelari;

visto il Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, nella versione vigente, approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera del 24 novembre 2015 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2015;

considerato che il Regolamento suindicato agli artt. 13, 14 e 15 ha inserito nel procedimento disciplinare la misura della sospensione cautelare facoltativa (*art. 13*), la misura della sospensione cautelare obbligatoria (*art. 14*) e la misura dell'esonero temporaneo (*art. 15*); rilevato, in particolare, che l'art. 15 del suddetto Regolamento prevede l'applicazione della misura dell'esonero temporaneo come una conseguenza meramente automatica e vincolata, sottratta al sindacato discrezionale del Consiglio, neppure sottoposta, per tale ragione, a garanzie procedimentali, rigorosamente applicata al verificarsi del rinvio a giudizio del giudice tributario per i gravi reati di cui agli artt. 314 c.p., 316 c.p., 316 bis c.p., 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p.;

rilevato che nell'ordinamento disciplinare della giustizia ordinaria, d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, richiamato dall'art. 16 comma 7 del d.lgs. 545/92, le misure cautelari si esauriscono, per quanto qui di interesse, nella sospensione cautelare obbligatoria e nella sospensione cautelare facoltativa, mentre non è prevista misura analoga a quella introdotta e disciplinata dall'art. 15 del Regolamento disciplinare del CPGT (*esonero temporaneo*);

tenuto conto che per gli stessi gravi reati elencati all'art. 15 del Regolamento disciplinare, qualora il Giudice sia destinatario di provvedimento custodiale o interdittivo, ovvero qualora il Giudice riporti condanna anche non definitiva, l'art. 14 del Regolamento disciplinare prevede la sospensione obbligatoria quale misura cautelare;

considerato che la misura cautelare della sospensione facoltativa, disciplinata dall'art. 13 del Regolamento disciplinare, è suscettibile di applicazione immediata, a semplice ricevimento della notizia dell'esistenza di un procedimento penale a carico del Giudice, con garanzie difensive e di contraddittorio con l'interessato, e previa acquisizione dell'esercizio della azione da parte dei titolari, ma può ben essere disposta anche nel corso del procedimento penale, ove la evoluzione istruttoria, ed eventualmente il rinvio a giudizio, consentano migliore ponderazione della rilevanza disciplinare dei fatti addebitati al Giudice;

valutato, quindi, che la misura dell'esonero temporaneo di cui all'art. 15 del Regolamento disciplinare non sia effettivamente, in concreto e per quanto appreso dalla esperienza pratica, davvero utile a soddisfare la esigenza di tutela della credibilità del Giudice, né utile a garantire la astensione del Giudice dallo svolgimento della attività, posto che tale garanzia è già fornita dall'art. 13 e dall'art. 14 del Regolamento, né, per il tempo trascorso e la mancanza

i misura intardittiva a sustadiali sasì allarmanta da impadira la partesinazio

di misure interdittive o custodiali, così allarmante da impedire la partecipazione difensiva dell'interessato:

3

ritenuto che la non utilità della norma sia confermata dalla circostanza che nell'ordinamento disciplinare della giustizia ordinaria non è prevista misura analoga a quella dell'esonero temporaneo;

vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1813-2021 con la quale è stato annullato l'anzidetto art. 15 del regolamento disciplinare nella parte in cui stabilisce l'automaticità dell'esonero temporaneo del giudice tributario in caso di rinvio a giudizio per alcuno dei delitti sopra citati, in quanto, secondo il G.A. il predetto e contestato articolo ha "l'effetto di introdurre un'ulteriore ipotesi di sospensione obbligatoria, non espressamente prevista dalla legge, asseritamente non disciplinare, collegata alla mera ricorrenza del rinvio a giudizio del magistrato tributario per una delle fattispecie di reati ivi previste, applicata a prescindere da qualsiasi valutazione circa la gravità dei fatti, la loro rilevanza circa la personalità dell'imputato, la loro incidenza in termini di ripercussioni per l'ufficio, il loro carattere risalente nel tempo", risultando il suddetto effetto "palesemente in contrasto con i principi di gradualità, congruenza e proporzionalità che devono sempre accompagnare le reazioni a contenuto afflittivo dell'ordinamento qiuridico";

vista la nota n. 17892 del 23 dicembre 2021, con la quale l' l'Avvocatura Generale dello Stato, esprimendo le proprie valutazioni su richiesta dalla Commissione Contenzioso di questo Consiglio in ordine ai contenuti della sopracitata sentenza, così conclude: "Alla luce della disciplina vigente per la magistratura ordinaria e dell'interpretazione fornita dal giudice di legittimità, che comunque prevede la sospensione obbligatoria solo nel caso di sottoposizione a misura cautelare e che, in ogni caso, richiede una valutazione da parte dell'organo dei fatti contestati, appare difficilmente sostenibile di fronte al Consiglio di Stato la conformità al principio di proporzionalità dell'art. 15 de! citato Regolamento";

considerato, da ultimo, che a seguito dell'approvazione del decreto legislativo del 4 novembre 2021 n. 173, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, è stato riaffermato come principio universale dell'Unione

4

Europea quello della presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva di condanna e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

per tutto quanto sopra premesso, con la maggioranza qualificata dei votanti di cui all'art. 20 del Regolamento disciplinare.

DELIBERA

l'art. 15 del Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con deliberazione del 24 novembre 2015, e pubblicato in Gazz. Uff. 4 dicembre 2015, Serie Generale n. 283, è soppresso.

Si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Si dispone altresì, la tempestiva pubblicazione sul sito del CPGT del testo del Regolamento, coordinato della suddetta modifica.

IL VICE PRESIDENTE Firmatario1